




messaggio municipale no. 39/2014

Comune di Ascona



modifica articoli

14.1, 23 f, 24.1 a, 24.1 d, 25.2, 25.3

***Regolamento per la fornitura e/o
il trasporto dell'energia elettrica***



v. rif.
n. rif. SB/mp
Risoluzione municipale no. 1177
Ascona, 11 settembre 2014

MESSAGGIO NO. 39/2014

del Municipio al Consiglio Comunale del Borgo di Ascona
concernente alcune modifiche di articoli del Regolamento
comunale per la fornitura e/o il trasporto dell'energia
elettrica

Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con l'evoluzione del prezzo dell'energia sul mercato che ha
raggiunto i minimi storici, e con la definitiva approvazione
della Legge cantonale di applicazione della Legge federale
sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEI), si necessita un
adeguamento del regolamento per la fornitura elettrica.

Le modifiche riguardano unicamente valori puntuali e per
l'articolo 24.1. d) la modifica del testo facendo riferimento
alle leggi superiori in vigore.



Qui di seguito il dettaglio delle modifiche apportate:

Attuale Regolamento	Art. modificato come segue:
<p>Art. 14.1</p> <p>Oneri del proprietario di un impianto elettrico.</p> <p>Gli oneri del proprietario di un impianto elettrico sono definiti all'art. 5 dell'Ordinanza sugli Impianti elettrici a Bassa Tensione (OIBT del 07.11.2001).</p> <p>Al proprietario dell'impianto compete in modo particolare l'obbligo di far eseguire il collaudo ed il controllo periodico del proprio impianto. Egli conserva l'originale ed invia una copia all'Azienda del relativo rapporto di sicurezza (RaSi).</p>	<p>Art. 14.1</p> <p>Oneri del proprietario di un impianto elettrico.</p> <p>Gli oneri del proprietario di un impianto elettrico sono definiti all'art. 5 dell'Ordinanza sugli Impianti elettrici a Bassa Tensione (versione in vigore).</p> <p>Al proprietario dell'impianto compete in modo particolare l'obbligo di far eseguire il collaudo ed il controllo periodico del proprio impianto. Egli conserva l'originale ed invia una copia all'Azienda del relativo rapporto di sicurezza (RaSi).</p>
<p>Art. 23.1 f)</p> <p>rimunerazione dei tributi all'Ente Pubblico secondo la LA-LAEI;</p>	<p>Art. 23.1 f)</p> <p>rimunerazione dei tributi all'Ente Pubblico secondo la LAEI, la OAEI, LA-LAEI, Legge cantonale sull'energia ed eventuali Leggi superiori.</p>
<p>Art. 24.1 a)</p> <p><u>Diurna</u> per le categorie da A fino a E min. 4.00 cts/kWh max. 15.00 cts/kWh</p> <p><u>Notturna</u> per tutte le categorie min. 3.00 cts/kWh max. 10.00 cts/kWh</p>	<p>Art. 24.1 a)</p> <p><u>Diurna</u> per le categorie da A fino a E min. 3.00 cts/kWh max. 15.00 cts/kWh</p> <p><u>Notturna</u> per tutte le categorie min. 1.00 cts/kWh max. 10.00 cts/kWh</p>



<p>Art. 24.1 d) Prestazioni ad Enti Pubblici</p> <p>Le prestazioni che l'Azienda versa al Comune per l'uso speciale del suolo pubblico sono stabilite dall'art. 14 cpv. 1,2,3 e 4 della Legge Cantonale di Applicazione della LAEL (LA-LAEL)</p> <p>In ossequio all'art. 14b della Legge medesima, l'Azienda preleva inoltre dei contributi per prestazioni contrattuali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestazioni contrattuali per il Comune min. 1.00 cts/kWh max. 5.00 cts/kWh 	<p>Art. 24.1 d)</p> <p>L'Azienda preleva contributi di legge, tasse, tributi agli enti pubblici e contributi per prestazioni contrattuali nel rispetto della LAEL, la OAEL, LA-LAEL, Legge cantonale sull'energia ed eventuali Leggi superiori.</p> <p>Le tariffe vengono concretamente definite dal Municipio tramite ordinanza.</p>
<p>Art. 25.2</p> <p>... per ogni kW eccedente.</p>	<p>Art. 25.2</p> <p>... per ogni kVA eccedente.</p>
<p>Art. 25.3</p> <p>... per ogni kW eccedente.</p>	<p>Art. 25.3</p> <p>... per ogni kVA eccedente.</p>

Queste sono dunque le modifiche effettive a livello di regolamento.

In conclusione, informiamo anche che le modifiche apportate al regolamento, sono di piccola entità, ma che nei prossimi anni è previsto un più ampio aggiornamento del regolamento.

ASPETTI PROCEDURALI E FORMALI

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alle Commissioni della Gestione e Petizioni.



Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (art. 75 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione del dispositivo di deliberazione è necessario il voto della maggioranza assoluta del Consiglio comunale corrispondente ad almeno 18 voti favorevoli (art. 61 cpv 1 LOC).

Dal profilo procedurale, segnaliamo che non appena il Consiglio Comunale avrà adottato le modifiche del presente regolamento, lo stesso dovrà essere approvato dalla SEL.

Ricordiamo che il legislativo non è più chiamato a votare articolo per articolo del regolamento e dunque nemmeno le modifiche effettuate, ma unicamente il regolamento nella sua globalità.

PROPOSTA DI DECISIONE:

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, vi invitiamo a voler

deliberare:

1. È approvato il Regolamento per la fornitura e/o il trasporto dell'energia elettrica; in particolare gli artt. 14.1, 23 f, 24.1 a, 24.1 d, 25.2, 25.3
2. Il Regolamento entra in vigore con effetto 1.1.2015 dopo la ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Dr. Med. Luca Pissoglio



Il Vice-Segretario:

Simone Benzoni



REGOLAMENTO

PER LA FORNITURA E/O IL TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA

SOMMARIO

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA E/O IL TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA

PARTE 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Basi e campo d'applicazione

- 1.1. Il presente regolamento, con le leggi, le ordinanze, i decreti, le prescrizioni delle Aziende Elettriche (PAE) e le prescrizioni in materia di impianti elettrici costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda Elettrica Comunale del Borgo di Ascona, denominata in seguito AECA, e la loro utenza, denominati in seguito clienti.
- 1.2. Le presenti condizioni generali si applicano all'utilizzazione della rete e alla fornitura di energia elettrica attraverso la rete di distribuzione dell'AECA a utilizzatori di energia, nonché a proprietari di impianti elettrici a bassa tensione allacciati direttamente alla rete di distribuzione dell'AECA. Assieme alle tariffe, tasse, contributi e cauzioni queste condizioni generali costituiscono la base del rapporto giuridico tra l'AECA e i suoi clienti.
- 1.3. L'allacciamento alla rete di distribuzione come pure il prelievo di energia elettrica implicano, da parte del cliente, l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- 1.4. Il cliente ha il diritto di ricevere, a richiesta, una copia del presente Regolamento.
- 1.5. In casi speciali, quali la fornitura di energia complementare o di soccorso, l'AECA può stabilire condizioni speciali di allacciamento e può stipulare contratti speciali di fornitura nell'ambito dei disposti del presente regolamento.

Art. 2 Definizioni

- 2.1 Per clienti s'intendono:
 - a) per l'allacciamento di impianti elettrici agli impianti di distribuzione: il proprietario dell'oggetto da allacciare; in caso di diritti di superficie o proprietà per piani: il titolare del diritto di superficie o il proprietario per piani;



- b) per la fornitura e/o il trasporto di energia: il proprietario dell'oggetto; in caso di rapporti di locazione e affitto: l'inquilino o l'affittuario del fondo, della casa, del locale commerciale e dell'abitazione con impianti a bassa tensione, il cui consumo energetico è rilevato mediante apparecchi di misura o, in casi particolari, fissato forfaitariamente. Per i subinquilini e gli inquilini di breve durata non sono stipulati abbonamenti con contatore separato. Negli immobili con cambiamenti frequenti di clienti, l'AECA può intestare l'abbonamento al proprietario dell'immobile. Negli immobili con più clienti, l'abbonamento per il consumo generale (illuminazione delle scale, ascensore, ecc.) è intestato al proprietario dell'immobile.

2.2 Definizioni tecniche:

- a) energia attiva: è misurata in kWh ed è determinata dal prodotto della tensione U per la componente della corrente I in fase con la tensione per le ore di utilizzazione; corrisponde al lavoro elettrico fornito;
- b) energia reattiva: è misurata in kVArh. Il cliente deve provvedere con i mezzi tecnici a disposizione che nel suo impianto l'energia reattiva non superi il 50% dell'energia attiva consumata in un periodo di conteggio;
- c) punta massima: è misurata in kW e corrisponde al valore più alto (registrato nel corso del mese) della potenza media prelevata in un periodo di 15 minuti. Il rilievo dei dati ha luogo mensilmente. Il valore della punta massima determina l'entità della potenza mensile
- d) tariffa diurna (alta): è operativa dalle 06.00 alle 22.00;
- e) tariffa notturna (bassa): è operativa dalle 22.00 alle 06.00. La tariffa notturna è accordata per gli impianti nei quali è installato un bollitore ad accumulazione per la produzione di acqua calda per tutta l'abitazione con una capacità minima di 100 l, apparecchi fissi con potenza superiore a 2kW e pompe di calore per il riscaldamento elettrico di tutta l'abitazione. Apparecchi fissi con potenza superiore a 2kW e resistenze addizionali con potenza superiore a 2kW in impianti con pompa di calore, devono essere bloccati. A seconda dell'evoluzione del carico, l'Azienda si riserva la possibilità di bloccare in futuro le pompe di calore.
La tariffa notturna è pure accordata alle categorie di clienti presso i quali è stato posato un contatore con registrazione di punta massima.
- f) tariffa peak: è operativa dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00
- g) tariffa off peak : è operativa dal lunedì al venerdì dalle 00.00 alle 08.00 e dalle 20.00 alle 24.00, sabato e domenica dalle 00.00 alle 24.00.

Art. 3 Inizio del rapporto giuridico

- 3.1 Il rapporto giuridico con il cliente per il l'acquisto di forniture energetiche ha inizio di norma con l'allacciamento dell'immobile alla rete di distribuzione o con il prelievo di energia e dura fino a regolare disdetta.
- 3.2 La fornitura di energia inizia non appena sono soddisfatte le prestazioni preliminari del proprietario della casa e del cliente, come il pagamento dei contributi ai costi dell'opera e simili.
- 3.3 Il cliente può utilizzare l'energia solo per gli scopi previsti dal contratto.
- 3.4 Senza l'autorizzazione espressa dell'AECA, il cliente non può cedere energia a terzi, eccettuati i subinquilini di locali abitabili. In tal caso, non sono ammessi supplementi ai prezzi dell'AECA. Ciò vale anche in caso di locazione di appartamenti e case di vacanza, ecc. .
- 3.5 Il rapporto giuridico con il cliente per il trasporto di energia elettrica ha inizio di norma con l'allacciamento dell'immobile alla rete di distribuzione.
- 3.6 L'Azienda può predisporre un contratto scritto di fornitura e/o trasporto.



Art. 4 Fine del rapporto giuridico

- 4.1. Il rapporto giuridico per la fornitura di energia elettrica può essere terminato dal cliente in qualsiasi momento con un termine di almeno tre giorni lavorativi mediante disdetta scritta, tramite lettera o e-mail, confermata dall'AECA. Se l'avviso di mutazione non è effettuato con l'anticipo minimo richiesto, l'intervento necessario verrà fatturato al cliente, se del caso con i supplementi causati dal fuori orario.
- 4.2. Nel caso di disdetta, il cliente è tenuto al pagamento dell'energia consumata fino alla lettura finale del contatore e degli importi fissi pro-rata stabiliti dal tariffario.
- 4.3. La mancata utilizzazione di apparecchi elettrici o parti di un impianto non comporta la fine del rapporto giuridico.
- 4.4. All'AECA deve essere notificato per iscritto, tramite lettera o e-mail, con l'indicazione del momento esatto, quanto segue:
 - a) da parte del venditore: il trapasso di proprietà di un immobile o di un'abitazione, con l'indicazione dell'indirizzo del compratore;
 - b) da parte dell'inquilino uscente: l'uscita dai locali in locazione, con l'indicazione del nuovo indirizzo;
 - c) da parte dell'inquilino entrante: la data d'inizio del contratto di locazione.
 - d) da parte del locatore: il cambiamento di inquilino di un'abitazione o immobile;
 - e) da parte del proprietario dell'immobile amministrato: il cambiamento della persona e società che amministra l'immobile, con l'indicazione dell'indirizzo.
- 4.5. Il consumo energetico, gli importi fissi stabiliti dall'art. 24 del tariffario e le eventuali spese supplementari intervenute dopo la fine del rapporto giuridico, in locali o stabili non affittati e impianti non utilizzati sono a carico del proprietario dell'immobile. Il versamento di tali importi decade dopo eventuale demolizione dell'immobile o in caso di revoca della licenza di abitabilità.
- 4.6. Il proprietario dell'immobile è responsabile di eventuali perdite patite dall'Azienda, per la mancata od intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini.
- 4.7. Per il ripristino di un impianto o di parte di esso precedentemente messo fuori servizio è richiesto il preventivo accordo dell'AECA.

PARTE 2 ALLACCIAMENTO ALLA RETE E UTILIZZAZIONE DELLA RETE

Art. 5 Autorizzazioni e condizioni di allacciamento

- 5.1. È necessaria un'autorizzazione dell'AECA per:
 - a) l'allacciamento di un nuovo immobile;
 - b) la modifica o l'ampliamento di un allacciamento esistente;
 - c) l'allacciamento di impianti e utilizzatori elettrici soggetti ad autorizzazione, in particolare gli impianti che provocano vuoti di tensione o effetti di risonanza;
 - d) il funzionamento di impianti di produzione di energia elettrica in parallelo con la rete di distribuzione;
 - e) il prelievo di energia per scopi temporanei (cantieri, esposizioni, manifestazioni, ecc.).
- 5.2. Il cliente o il suo installatore, rispettivamente fornitore degli apparecchi deve informarsi tempestivamente presso l'AECA in merito alle possibilità ed alle condizioni di allacciamento.
- 5.3. I dettagli sono disciplinati nelle norme e in altre disposizioni dell'AECA.



- 5.4. In linea di principio, la rete è riservata alla trasmissione di dati e segnali dell'AECA. Le deroghe devono essere autorizzate dall'AECA e sono soggette a pagamento.
- 5.5. Impianti e utilizzatori elettrici sono autorizzati e allacciati solo se:
- soddisfano le norme e le disposizioni esecutive federali e cantonali, le norme tecniche riconosciute e le norme dell'AECA;
 - durante l'esercizio normale non provocano perturbazioni per i clienti vicini, nonché gli impianti di comando centralizzato e a distanza;
 - se del caso, sono costruiti da ditte o persone titolari di un'autorizzazione dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.
 - I provvedimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti dovuti all'inserimento di apparecchi non idonei od installati in modo inadeguato sono a carico del cliente. I limiti di perturbazione tollerati o tollerabili sono definiti dalla norma EN50160.
- 5.6. L'AECA può stabilire condizioni e misure particolari a carico del responsabile, segnatamente nei seguenti casi:
- per il dimensionamento e il comando di riscaldamenti elettrici per interni e altre applicazioni termiche speciali;
 - se il fattore di potenza $\cos \phi$ misurato alla valvola di abbonato è inferiore a 0.9;
 - per gli utilizzatori elettrici che provocano effetti di risonanza, perturbando così l'esercizio degli impianti dell'AECA o dei suoi clienti;
 - per l'utilizzazione razionale dell'energia;
- Queste condizioni e misure possono essere ordinate anche per i vecchi clienti e impianti.
- 5.7. L'allacciamento di impianti elettrici per il condizionamento termico di locali (riscaldamento, raffreddamento) è soggetto ad autorizzazione.
Il cliente deve presentare una richiesta corredata dal calcolo del fabbisogno termico allestito da una ditta specializzata e dalle caratteristiche sugli apparecchi previsti.
Il rilascio di singole autorizzazioni per questi impianti non impegna l'AECA a concedere futuri potenziamenti di impianti esistenti.
L'AECA si riserva il diritto di rifiutare l'allacciamento di un impianto di condizionamento termico per motivi di ordine tecnico o di interesse generale che imponesse limitazioni all'uso dell'energia elettrica nell'ambito del decreto esecutivo cantonale sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia.
L'ottenimento della potenza necessaria ad alimentare impianti di condizionamento termico è sottoposto ai contributi fissati nel tariffario.
- 5.8. Il cliente può utilizzare l'energia solo per gli scopi previsti dal contratto di fornitura. L'Azienda ha il diritto di definire, in base all'utilizzazione dei locali, l'obbligo di procedere ad una misura separata. Qualsiasi inserimento di apparecchi in circuiti destinati ad altri scopi sarà considerato quale infrazione del presente regolamento.

Art. 6 Allacciamenti agli impianti di distribuzione

- 6.1. La richiesta di allacciamento o di modifica di un allacciamento deve essere inoltrata da un installatore autorizzato mediante il formulario "avviso di impianto", corredata da una planimetria dettagliata del mappale sul quale sorge lo stabile o l'impianto da allacciare.
- 6.2. La richiesta di allacciamento deve contenere l'indicazione della potenza complessiva installata, di quella aggiunta, di quella sottoposta a blocco.



- 6.3. La linea d'allacciamento a partire dal punto di raccordo nella rete di distribuzione esistente fino al punto di confine è costruita dall'AECA o da un suo incaricato.
- 6.4. Per punto di confine tra la rete e l'impianto dell'edificio s'intendono i morsetti della valvola d'introduzione (il tubo è di proprietà del proprietario del fondo e il cavo dell'AECA). Il punto di confine è determinante per l'attribuzione della proprietà, della responsabilità e dell'obbligo di manutenzione.
- 6.5. Se il richiedente non è il proprietario dello stabile, la richiesta di allacciamento deve essere controfirmata dal proprietario che conseguentemente si dichiara d'accordo per l'esecuzione dell'allacciamento così come voluto dal richiedente.
- 6.6. Chi richiede un allacciamento si impegna a concedere o a far concedere dagli aventi diritto l'autorizzazione per installare sui terreni e sugli immobili interessati dal tracciato dell'allacciamento i sostegni o le sottostrutture necessarie.
- 6.7. Il proprietario del fondo sul quale transita un allacciamento autorizza il personale tecnico delegato dell'AECA ad accedere agli impianti per le necessità di controllo, di manutenzione e d'esercizio. Egli è inoltre tenuto a mantenere libero il tracciato, impegnandosi a non piantare alberi ad alto fusto a distanze insufficienti da una linea aerea. Egli autorizza il taglio di rami o di alberi che possono dar luogo a perturbazioni sulla linea o pregiudicare la corretta illuminazione del campo stradale. È impregiudicato il diritto di risarcimento per eventuali danni alle proprietà e alle culture.
- 6.8. Il proprietario di un fondo a beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare il diritto di attraversamento per impianti destinati ad alimentare terzi. Ciò vale per le linee aeree, cavi, camere, armadi di distribuzione e per gli impianti di illuminazione pubblica.
- 6.9. Per richieste di potenziamento o di modifica di un allacciamento esistente valgono per analogia, oltre ai disposti dell'art. 10, le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.
- 6.10. Le costruzioni accessorie quali autorimesse, rustici ed altre costruzioni, come pure l'illuminazione di piazzali o gli impianti che interessano un unico complesso, devono venire alimentate in derivazione dall'impianto interno principale. Se le costruzioni accessorie sono divise dallo stabile principale da aree pubbliche, l'AECA decide in merito.

Art. 7 Progetto di allacciamento

- 7.1. L'AECA decide sul tipo e modo di esecuzione di allacciamento, sul tracciato e sulla sezione delle linee, designa sia il punto di raccordo alla rete principale che quello di introduzione nello stabile. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'ubicazione della valvola d'introduzione, degli apparecchi di misura e di comando.
Nella definizione del progetto di allacciamento l'AECA terrà conto nella misura del possibile dei desideri del cliente. Tutti gli allacciamenti sono eseguiti mediante cavi sotterranei.
- 7.2. L'AECA esegue, di regola, un solo allacciamento per lo stesso immobile, includendo in tale concetto anche complessi edili appartenenti a più proprietari, quali case a schiera, lottizzazioni o complessi che, a giudizio della AECA, rendessero possibile e/o opportuna tale soluzione.
- 7.3. L'AECA ha il diritto di collegare più stabili derivandoli da qualsiasi condotta di distribuzione o di raccordo, indipendentemente dai contributi precedentemente pagati.
Si riserva anche di far iscrivere al Registro Fondiario le servitù relative ai propri impianti.



- 7.4. Nel caso che l'alimentazione di un impianto richiedesse la costruzione di una cabina di trasformazione, il proprietario è tenuto a mettere a disposizione il locale o lo spazio necessario per questa installazione. L'ubicazione di tale cabina viene definita d'intesa con il proprietario e deve corrispondere alle esigenze tecniche dell'AECA. L'occupazione dello spazio, il diritto di passo, il diritto di superficie per la posa e per la manutenzione dei collegamenti saranno iscritti a Registro Fondiario, nella forma convenuta tra le parti.
- 7.5. Il punto di introduzione e la misurazione dell'energia dell'impianto del cliente raccordato alla cabina di trasformazione, devono essere eseguiti nelle immediate vicinanze della cabina, se possibile in un luogo adiacente alla cabina stessa. La misura dell'energia è di regola effettuata in bassa tensione. È esclusa la possibilità di eseguire il conteggio dell'energia nella cabina di trasformazione. Il raccordo tra la cabina e il cliente viene esteso solo fino ai morsetti d'entrata della valvola d'introduzione.

Art. 8 Contributi di allacciamento

- 8.1. Il contributo richiesto per un allacciamento diramato da una rete a bassa tensione esistente è indipendente dal punto della rete nel quale è realizzato.
- 8.2. L'ammontare del contributo a carico del cliente, una tantum, è definito come all'art. 25.
- 8.3. Se la potenza richiesta da parte di un cliente supera la capacità degli impianti di trasformazione esistenti l'AECA può imporre la costruzione di una cabina di trasformazione. I costi di tale impianto sono ripartiti tra le parti in modo proporzionale al rapporto tra la potenza installabile nella cabina e la potenza richiesta. Per costi si intendono quelli relativi alle parti civili, elettromeccaniche e di raccordo alla rete media tensione. L'AECA ha il diritto di usare la cabina anche per l'alimentazione di terzi, nella misura con la quale ha partecipato alla ripartizione dei costi.
- 8.4. L'art. 25 definisce il contributo del cliente alle spese d'allacciamento mediante cavo sotterraneo. Esso permette di calcolare, in funzione delle valvole principali:
- a) il contributo per la potenza abbonata;
 - b) il contributo per il cavo di raccordo;
 - c) il contributo per gli accessori e per la loro posa;
- 8.5. I contributi definiti in base all'art. 25 sono applicabili per gli allacciamenti richiesti per i terreni compresi nel piano regolatore. Allacciamenti di costruzioni ubicate su terreni non compresi nel piano regolatore saranno calcolati dal Municipio caso per caso, applicando analogamente i criteri per quelli entro il piano regolatore.
- 8.6. Oltre al contributo definito all'art. 25, a carico del cliente sono pure tutti i lavori di genio civile fino al confine della proprietà, necessari per la preparazione del raccordo quali lo scavo, la fornitura di tubi proteggicavo, la formazione di camerette, la messa in opera della valvola d'introduzione, il tutto secondo le indicazioni dell'AECA. A richiesta del cliente l'AECA metterà a disposizione i tubi proteggicavo in polietilene, di sezione adeguata, forniti sul cantiere a prezzi di mercato. L'AECA fatturerà anche il costo della sua manodopera e del materiale.
- 8.7. I costi di costruzione di una cabina di trasformazione sono completamente a carico del cliente se la richiesta di potenza interessa una zona situata fuori dalla zona edificabile del PR comunale.
- 8.8. Il cliente che è stato allacciato alla rete non ha, in nessun caso, il diritto di richiedere la restituzione parziale o totale del contributo di allacciamento versato se egli riduce il valore della potenza richiesta, vi rinuncia per trasloco degli impianti, per demolizione dello stabile od altro.



Art. 9 Allacciamenti provvisori o temporanei

- 9.1. L'AECA esegue un allacciamento per ogni Avviso d'impianto.
- 9.2. L'AECA fissa il punto della derivazione alla rete esistente; il cavo necessario è messo a disposizione dal richiedente. Per questo tipo di allacciamento viene prelevata una tassa definita all'art. 25.
- 9.3. Se la potenza richiesta supera la disponibilità della rete in quel luogo, l'AECA fissa il punto dal quale deve diramarsi il cavo di raccordo, di regola da un armadio di distribuzione o da una cabina di trasformazione. Tutte le spese necessarie per la messa in opera dell'allacciamento sono a carico del richiedente.
- 9.4. Se la potenza richiesta esige l'installazione di una cabina di trasformazione, il contributo di allacciamento farà oggetto di un preventivo.

Art. 10 Modifica di un allacciamento

La modifica di un allacciamento può rendersi necessaria per motivi diversi quali la richiesta di maggiore potenza, il rifacimento totale od importante di un impianto interno, la ristrutturazione di uno stabile. La ripartizione degli oneri tra AECA e clienti è stabilita dai seguenti articoli:

- 10.1. L'AECA, previo esame della situazione che rende necessaria la modifica di un allacciamento, definisce i dettagli del nuovo allacciamento e in accordo con il cliente la posizione della nuova valvola d'introduzione.
- 10.2. Se la modifica si rende necessaria solo per il cambiamento del genere di raccordo, per esempio da aereo a cavo, senza che ci sia praticamente un incremento di potenza, il contributo è calcolato come all'art. 25 senza tener conto del contributo richiesto per la cabina di trasformazione.
- 10.3. Se la modifica è richiesta da un incremento di potenza, la spesa a carico del cliente è composta dalla differenza dei valori di raccordo considerati per quello che riguarda il contributo tra la nuova potenza abbonata e la potenza abbonata esistente. Sarà conteggiato integralmente il costo del nuovo cavo di raccordo e quello degli accessori come all'art. 25.
- 10.4. Se la modifica dell'allacciamento si rende necessaria solo per cambiare il tracciato o la posizione della valvola d'introduzione, senza che ci sia un incremento della potenza installata, il contributo a carico del cliente è determinato dal costo del materiale impiegato e della mano d'opera come all'art. 25.

Art. 11 Manutenzione di un allacciamento

- 11.1. L'AECA si assume l'onere della manutenzione degli allacciamenti e della rimozione dei guasti che dovessero manifestarsi per cause non imputabili a colpa o negligenza di terzi.
- 11.2. Se la manutenzione o la riparazione di un allacciamento richiede la demolizione ed il rifacimento di manufatti costruiti, su area privata, sopra il tracciato dei cavi, la spesa che ne deriva è a carico del proprietario del manufatto.



Art. 12 Termini di esecuzione di un allacciamento

12.1. L'AECA esegue l'allacciamento quando tutti i punti prescritti sono stati osservati ed entro:

- un mese dal pagamento del contributo per un allacciamento derivato dalla rete a bassa tensione;
- tre mesi dalla consegna del locale ultimato per il montaggio della cabina di trasformazione;
- otto mesi dall'adempimento degli impegni del cliente nel caso della costruzione della cabina di trasformazione interamente eseguita a cura dell'AECA;
- entro un termine stabilito tra le parti per gli allacciamenti provvisori o temporanei.

12.2. In caso di ritardo dovuto a forza maggiore, il cliente non ha diritto ad indennizzo alcuno per il ritardo nella fornitura d'energia.

Art 13 Protezione delle persone e degli impianti dell'AECA

13.1. Se in prossimità di un allacciamento o in presenza di una linea aerea vengono eseguiti dei lavori (rinnovo facciate, sostituzione di pluviali ecc.) che comportano pericolo di contatto con i conduttori nudi, l'AECA provvede, su richiesta della ditta esecutrice dei lavori o del proprietario dello stabile, a posare guaine isolanti, a isolare il raccordo o a metterlo fuori servizio.

A lavori ultimati l'AECA provvederà su avviso del richiedente al recupero dei ripari e non emetterà fattura per l'intervento.

13.2. Se il cliente o il proprietario di un fondo intende eseguire o far eseguire da terzi lavori suscettibili di causare danni o perturbazioni agli impianti di rete (taglio d'alberi ecc.), deve avvertire in tempo utile l'AECA che provvederà a prescrivere misure di sicurezza adeguate e fisserà un'eventuale partecipazione alle spese.

13.3. Chiunque intende eseguire o far eseguire da terzi lavori di scavo su area pubblica o privata deve preventivamente informarsi per iscritto presso l'AECA sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte sotterranee.

L'AECA provvederà alla consegna di estratti di mappa con indicata la posizione delle proprie infrastrutture e/o provvederà alla localizzazione delle stesse mediante apposita apparecchiatura.

La mancata richiesta preventiva di informazioni sulla presenza delle condotte dell'AECA, rende responsabile l'esecutore degli scavi in caso di danni alle persone e/o agli impianti dell'Azienda.

Prima del riempimento degli scavi il responsabile dei lavori deve nuovamente verificare con il personale tecnico dell'AECA che i cavi messi allo scoperto siano integri e protetti.

Art 14 Collaudo e controllo periodico degli impianti elettrici

14.1. Oneri del proprietario di un impianto elettrico.

Gli oneri del proprietario di un impianto elettrico sono definiti all'art. 5 dell'Ordinanza sugli Impianti elettrici a Bassa Tensione (versione in vigore).

Al proprietario dell'impianto compete in modo particolare l'obbligo di far eseguire il collaudo ed il controllo periodico del proprio impianto. Egli conserva l'originale ed invia una copia all'Azienda del relativo rapporto di sicurezza (RaSi).

14.2. Oneri dell'Azienda

Gli oneri dell'Azienda sono definiti all'art. 5 dell'OIBT.

All'Azienda compete in modo particolare la tenuta a giorno del registro degli impianti elettrici installati nella propria rete. L'azienda si preoccupa di richiamare il proprietario dell'impianto elettrico all'esecuzione del controllo periodico secondo le scadenze definite dall'OIBT.

**Art 15 Esecuzione degli impianti interni; obblighi dell' installatore**

- 15.1. Gli oneri dell'installatore sono definiti dall'OIBT.
- 15.2. In modo particolare l'installatore concessionario deve notificare all'AECA, sull'apposito formulario, l'avviso di impianto inerente l'esecuzione, la trasformazione o l'ampliamento degli impianti interni prima dell'inizio dei lavori.
- 15.3. Prima del termine dei lavori, l'installatore concessionario esecutore dell'impianto, deve presentare all'Azienda la richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione tramite l'apposito formulario.
- 15.4. A lavori ultimati, l'installatore concessionario esecutore dell'impianto, deve presentare all'Azienda la richiesta per la posa degli apparecchi di misura e di comando, accompagnata da una copia del rapporto di sicurezza (RaSi).

Art 16 Messa in esercizio degli impianti; obblighi dell'AECA

- 16.1. La posa degli apparecchi di misura e di comando avviene a cura e a carico dell'Azienda, dopo l'inoltro della copia del rapporto di sicurezza ed il pagamento delle tasse di allacciamento.
- 16.2. L'AECA può verificare un impianto procedendo per campionatura. Se vengono accertati dei difetti, i costi dei controlli saltuari sono a carico del proprietario dell'impianto secondo l'art 25. Se l'impianto è conforme i costi sono a carico dell'organo che ha ordinato il controllo.

Art 17 Esecuzione e manutenzione degli impianti; obblighi del proprietario

- 17.1. L'esecuzione, la riparazione e l'ampliamento delle installazioni elettriche interne sono a carico del proprietario. Essi devono essere eseguiti da persone o ditte in possesso dei requisiti citati nell'OIBT.
- 17.2. Gli impianti elettrici devono essere costruiti, modificati, mantenuti in esercizio e controllati secondo le norme riconosciute della tecnica.
- 17.3. I proprietari sono tenuti a mantenere costantemente in buono stato i propri impianti elettrici e a riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato negli apparecchi e nell'impianto. Si raccomanda ai clienti di segnalare tempestivamente a un installatore autorizzato l'eventuale anormale funzionamento dei loro impianti.
- 17.4. Il proprietario deve accordare agli incaricati dell'AECA l'accesso in ogni momento agli impianti di sua proprietà per il controllo dell'installazione e degli apparecchi oltre che per la lettura dei contatori.
- 17.5. Il proprietario di un impianto è tenuto a far eliminare i difetti constatati dalla ditta o dalla persona autorizzata al controllo entro i termini prescritti e a proprie spese. I controlli per campionatura degli impianti interni eseguiti dall'AECA non riducono le responsabilità dell'installatore e del proprietario dell'impianto.

Art 18 Apparecchi di misura

- 18.1. I contatori, gli apparecchi di misura e di comando vengono forniti ed installati dall'AECA e restano di sua proprietà. Le spese di installazione e di manutenzione degli apparecchi competono all'AECA. Le spese per la sostituzione di contatori a clienti che accedono al libero mercato viene invece fatturata al cliente medesimo. Il proprietario dell'impianto deve predisporre il quadro di conteggio dell'energia secondo le direttive specifiche dell'Azienda (PAE). Per impianti con valvola di abonno superiore ad 80A si dovranno installare riduttori di corrente.



- 18.2. Guasti agli apparecchi di misura e di comando causati dal cliente, da terzi come pure da eventi interni sono riparati dal personale dell'AECA, e sono a carico del proprietario dell'impianto. Solo incaricati dell'AECA sono autorizzati a manipolare gli apparecchi di misura e di comando come pure i sigilli applicati agli stessi; sono quindi gli unici autorizzati ad attivare o a interrompere l'erogazione di energia mediante la posa o la rimozione degli apparecchi di proprietà dell'AECA.
Chiunque manomette gli apparecchi dell'AECA o i sigilli da essa apposti è ritenuto responsabile del danno arrecato e ne sopporta le spese di revisione e di taratura.
L'AECA si riserva il diritto di denunciare il colpevole alle autorità competenti.
- 18.3. Il cliente può chiedere che gli apparecchi di misura posati nei suoi impianti vengano verificati presso una stazione di taratura ufficiale. In caso di contestazione deciderà, in via inappellabile, l'Ufficio Federale di Metrologia. Le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio e rimontaggio degli apparecchi di misura saranno a carico della parte in errore.
- 18.4. I clienti sono tenuti a segnalare immediatamente all'AECA qualsiasi irregolarità di funzionamento negli apparecchi di misura e di comando.
- 18.5. L'AECA non fornisce contatori in derivazione per il sottoconteggio.

PARTE 3 FORNITURA E/O TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA

Art. 19 Generalità

- 19.1. L'AECA fornisce e/o trasporta energia elettrica in ossequio alla Legge Federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LAEI) e alla relativa Ordinanza (OAEI), alla Legge Cantonale di applicazione (LA-LAEI) ed in base al presente Regolamento nel limite delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e al mantenimento dei propri impianti in quanto detto limite sia conciliabile con il diritto superiore.
- 19.2. La fornitura e/o il trasporto di energia ha luogo solo se risultano adempite le condizioni stabilite dal presente regolamento. Sono riservati disposti vincolanti di diritto superiore.

Art. 20 Misura dell'energia

- 20.1. Per le economie domestiche l'AECA predispone un conteggio di energia per ogni fuoco. Per la determinazione del consumo dell'energia fa stato l'indicazione dei contatori. La lettura dei contatori, la loro manutenzione nonché quella degli apparecchi di comando vengono eseguiti periodicamente da un incaricato dell'AECA.
A richiesta, il cliente può essere invitato a rilevare i dati dei contatori e comunicarli all'AECA.
- 20.2. Nel caso si verificassero errori di misura dell'energia dovuti a connessioni errate, cattivo funzionamento degli apparecchi ecc., si porrà rimedio, nel limite del possibile, utilizzando le precedenti o successive indicazioni esatte. Se si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo verrà stabilito in base ad una nuova taratura. Se la taratura non permette di stabilire il valore della correzione, il consumo effettivo sarà valutato dall'AECA che terrà equamente conto delle indicazioni dell'abbonato. Questa valutazione sarà basata sul consumo del periodo corrispondente all'anno precedente, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nell'impianto interno e nella sua utilizzazione. Se è possibile stabilire l'ammontare dell'errore e la sua durata nel tempo, la rettifica si estenderà a tutto il periodo del funzionamento difettoso, nel termine legale di prescrizione. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo di fatturazione contestata. Per contatori a doppia tariffa si procederà con la suddivisione 2/3 energia diurna, 1/3 energia notturna.



20.3. Il cliente non può esigere riduzione alcuna del consumo registrato dai contatori a seguito di perdite dovute a difetto nell'impianto interno, quali ad esempio: il circuito a terra, il corto circuito, ecc. .

Art. 21 Regolarità della fornitura e/o del trasporto

21.1. La fornitura e/o il trasporto d'energia avviene, di regola, senza interruzioni e nei limiti delle tolleranze stabilite dalla norma EN50160 per la tensione e per la frequenza, riservate le eccezioni citate al cpv. 2.

21.2. L'AECA ha il diritto di limitare o di sospendere totalmente la fornitura e/o il trasporto d'energia elettrica nei seguenti casi:

- a) per interruzione dell'erogazione da parte del suo fornitore, per manovre dovute all'esercizio quali riparazioni e manutenzione;
- b) per eventi straordinari quali incendi, inondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, perturbazioni, sovraccarico della rete, ecc.;
- c) per penuria d'energia, nell'interesse di assicurare l'approvvigionamento generale del paese;
- d) per forza maggiore come eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, ecc. .

L'AECA terrà conto, in simili casi e nella misura del possibile, dei bisogni dei clienti. Interruzioni o restrizioni prevedibili verranno, di regola, annunciate in precedenza.

21.3. I clienti sono tenuti a prendere tutte le disposizioni atte a evitare danni diretti ed indiretti a persone e cose che potrebbero essere causati dall'interruzione parziale o totale o dal ritorno improvviso della corrente, come pure da oscillazioni anormali della tensione o della frequenza.

21.4. I clienti che possiedono impianti di produzione propri devono rispettare le condizioni particolari sul funzionamento in parallelo con la rete dell'AECA.

21.5. I clienti con impianti di produzione propri devono provvedere affinché, in caso di interruzione di corrente nella rete AECA, i loro impianti vengano automaticamente separati e non possono venire ricollegati prima del reinserimento della tensione nella rete dell'AECA.

21.6. I clienti non hanno il diritto ad alcuna indennità per danni diretti od indiretti a persone o cose causati da variazioni di tensione o di frequenza eccezionali e non ascrivibili all'AECA, come pure da interruzioni o limitazioni della fornitura d'energia come al cpv. 2.

21.7. L'AECA è autorizzata a limitare o modificare gli orari di sblocco per determinate categorie di apparecchi, allo scopo di ottimizzare la gestione del carico. I dispositivi tecnici necessari a tal fine sono a carico del cliente.

Art. 22 Interruzione della fornitura e/o del trasporto di energia a causa del comportamento del cliente

22.1. L'AECA è autorizzata a interrompere la fornitura e/o il trasporto di energia senza alcuna intimazione o notifica scritta, se il cliente:

- a) utilizza installazioni o apparecchi elettrici che non corrispondono alle norme applicabili o mette in pericolo persone o cose per altri motivi;
- b) preleva energia illegalmente;
- c) non consente all'incaricato dell'AECA l'accesso al suo impianto o apparecchio di misura;
- d) non rispetta i suoi impegni di pagamento per il prelievo di energia o non sussiste alcuna garanzia che le fatture dell'elettricità future saranno pagate; per le economie domestiche valgono i disposti dell'art. 27.2.
- e) viola in modo grave disposizioni essenziali delle presenti condizioni generali.



- 22.2. Le installazioni o gli apparecchi elettrici difettosi che comportano rischi per le persone o rischi d'incendio rilevanti possono essere staccati dalla rete di distribuzione o piombati da persone incaricate dall'AECA o dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte senza alcuna intimazione.
- 22.3. In caso di aggiramento intenzionale delle disposizioni sui prezzi da parte del cliente o di suoi incaricati, nonché in caso di prelievo illegale di energia, il cliente deve pagare integralmente gli importi non fatturati unitamente agli interessi e un risarcimento per le spese cagionate. In questi casi, l'AECA si riserva il diritto di presentare denuncia.
- 22.4. L'interruzione della fornitura e/o del trasporto di energia da parte dell'AECA non esonera il cliente dall'obbligo di pagare le fatture emesse o dal rispetto di altri impegni nei confronti dell'AECA. L'interruzione legale della fornitura di energia da parte dell'AECA non dà diritto a nessun risarcimento al cliente.

PARTE 4 TARIFFE, TASSE, CONTRIBUTI, CAUZIONI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Art. 23 Generalità

- 23.1. Il ricavo della vendita d'energia, dell'utilizzazione della rete ed i contributi d'allacciamento definiti all'art. 8, devono coprire i costi aziendali, sintetizzati nelle seguenti voci:
- costi di acquisto dell'energia dall'ente fornitore;
 - costi di utilizzazione della rete a monte;
 - spese di esercizio e di amministrazione;
 - manutenzione degli impianti e miglioramenti del servizio pubblico;
 - costi del capitale, interessi ed ammortamenti, rinnovo, estensione e potenziamento degli impianti;
 - rimunerazione dei tributi all'Ente Pubblico secondo la LAEI, la OAEI, LA-LAEI, Legge cantonale sull'energia ed eventuali Leggi superiori.
 - fondi speciali di riserva .
- 23.2. I consumatori finali sono così suddivisi
- Consumatori fissi finali.
sono i consumatori che, con consumo < 100'000 kWh/anno non possono accedere al libero mercato.
 - Consumatori con servizio universale.
sono i consumatori che, pur registrando un consumo per punto di prelievo \geq 100'000 kWh/anno, rinunciano all'accesso al libero mercato.
 - Consumatori con accesso al libero mercato serviti da terzi.
sono i consumatori che hanno fatto uso della possibilità di accedere al libero mercato ed acquistano da terzi il loro fabbisogno in energia elettrica.
 - Consumatori con accesso al libero mercato serviti dall'AEC di Ascona.
sono i consumatori che hanno fatto uso della possibilità di accedere al libero mercato, ma acquistano il loro fabbisogno in energia elettrica dall'AEC di Ascona.



Le tariffe sono così suddivise

Categoria A: per economie domestiche e conti padronali

Categoria B: per alberghi, empori, ospedali, case di cura

Categoria C: per garni, ristoranti, bar, locali notturni, attività commerciali ed artigianali, scuole private

Categoria D: per uffici, uffici pubblici, banche

Categoria E: per magazzini e depositi

Categoria F: per cantieri di costruzione e forniture provvisorie.

I limiti di variazione entro i quali il Municipio può adottare le tariffe sono esposti all'art. 24.

Gli importi delle tariffe sono definiti all'interno dei limiti di variazione e sono pubblicati annualmente tramite Ordinanza Municipale.

È di competenza dell'AECA definire la categoria di appartenenza dei singoli clienti.

Art. 24 Tariffe

24.1. Il tariffario, i cui prezzi sono al netto dell'IVA, si compone di:

a) Prezzo dell'energia attiva

- Per consumatori fissi finali e consumatori con servizio universale

Diurna

per le categorie da A fino a E min. 3.00 cts/kWh max. 15.00 cts/kWh

categoria F

per un prelievo trimestrale fino a 1'500 kWh min. 20.00 cts/kWh max. 40.00 cts/kWh

per i kWh seguenti min. 18.00 cts/kWh max. 35.00 cts/kWh

Notturna

per tutte le categorie min. 1.00 cts/kWh max. 10.00 cts/kWh

- Per i consumatori con accesso al libero mercato serviti dall'AEC

Diurna e notturna

per le categorie da A fino a E, il prezzo dell'energia è fissato caso per caso dal Municipio.

b) Prezzo dell'energia reattiva

Per tutte le categorie di clienti l'energia reattiva prelevata con un fattore di potenza $\cos \phi$ inferiore a 0,9, sarà fatturata a 5.00 cts./kVarh.

c) Utilizzazione della rete

- Tassa base trimestrale

categoria A	min. 15.00 fr.	max. 30.00 fr.
categoria B	min. 400.00 fr.	max. 800.00 fr.
categoria C fino a 100A	min. 15.00 fr.	max. 30.00 fr.
categoria C oltre 100A	min. 400.00 fr.	max. 800.00 fr.
categoria D fino a 100A	min. 15.00 fr.	max. 30.00 fr.
categoria D oltre 100A	min. 400.00 fr.	max. 800.00 fr.
categoria E	min. 15.00 fr.	max. 30.00 fr.
categoria F	min. 15.00 fr.	max. 30.00 fr.



- Tassa di potenza trimestrale categoria A

fino 25 A	min.	5.00 fr.	max.	25.00 fr.
fino 40 A	min.	20.00 fr.	max.	50.00 fr.
fino 60 A	min.	30.00 fr.	max.	70.00 fr.
fino 80 A	min.	50.00 fr.	max.	100.00 fr.
oltre 80 A	min.	80.00 fr.	max.	160.00 fr.

- Tassa di potenza mensile categoria B

con misurazione separata.	min	5.00 fr./kW	max.	15.00 fr./kW
---------------------------	-----	-------------	------	--------------

- Tassa di potenza trimestrale categoria C

fino 20 A	min.	10.00 fr.	max.	50.00 fr.
fino 25 A	min.	15.00 fr.	max.	60.00 fr.
fino 40 A	min.	20.00 fr.	max.	90.00 fr.
fino 60 A	min.	50.00 fr.	max.	120.00 fr.
fino 80 A	min.	80.00 fr.	max.	200.00 fr.
fino 100A	min.	100.00 fr.	max.	300.00 fr.

- Tassa di potenza mensile categoria C oltre 100A

con misurazione separata.	min	5.00 fr./kW	max.	15.00 fr./kW
---------------------------	-----	-------------	------	--------------

- Tassa di potenza trimestrale categoria D

fino 25 A	min.	15.00 fr.	max.	60.00 fr.
fino 40 A	min.	20.00 fr.	max.	90.00 fr.
fino 60 A	min.	50.00 fr.	max.	120.00 fr.
fino 80 A	min.	80.00 fr.	max.	200.00 fr.
fino 100A	min.	100.00 fr.	max.	300.00 fr.

- Tassa di potenza mensile categoria D oltre 100A

con misurazione separata.	min	5.00 fr./kW	max.	15.00 fr./kW
---------------------------	-----	-------------	------	--------------

- Tassa di potenza trimestrale categoria E

fino 25 A	min.	10.00 fr.	max.	50.00 fr.
fino 40 A	min.	20.00 fr.	max.	90.00 fr.
fino 60 A	min.	30.00 fr.	max.	100.00 fr.
fino 80 A	min.	50.00 fr.	max.	150.00 fr.

- Trasporto dell'energia alta tariffa

per tutti i consumatori cat. A fino cat. E	min.	4.00 cts/kWh	max.	10.00 cts/kWh
---	------	--------------	------	---------------

- Trasporto dell'energia bassa tariffa

per tutti i consumatori cat. A fino cat. E	min.	3.00 cts/kWh	max.	8.00 cts/kWh
---	------	--------------	------	--------------



tassa per derivazione semplice dalla rete esistente	min. 250.00 fr.	max. 380.00 fr.
oltre i 44kVA (63A)	250.00 fr + min 10.00 fr.	max 25.00 fr.
per ogni kVA eccedente.		
noleggio mensile	min. 30.00 fr.	max 100.00 fr.

Il Municipio può esentare da queste tasse e spese le manifestazioni non a scopo di lucro e di interesse pubblico.

25.4. Costo orario della manodopera

Costo della manodopera, trasferte ecc.	min 60.00 fr.	max 150.00 fr.
--	---------------	----------------

25.5. Contributi di allacciamento

I contributi di allacciamento sono costituiti da un importo fisso in funzione della valvola di introduzione (contributo di potenza) a cui vanno aggiunti i costi del cavo in posa, i costi degli accessori e della loro posa.

Valvola di introduzione	Costo unitario	Costo del cavo posato	Costo degli accessori
[A]	[CHF/A]	[CHF/ml]	[CHF]
25	min. 30.00 max. 100.00	min. 10.00 max. 50.00	min. 500.00 max. 1'000.00
40	min. 30.00 max. 100.00	min. 10.00 max. 50.00	min. 500.00 max. 1'000.00
63	min. 30.00 max. 100.00	min. 10.00 max. 50.00	min. 500.00 max. 1'000.00
80	min. 30.00 max. 100.00	min. 30.00 max. 100.00	min. 500.00 max. 1'000.00
100	min. 30.00 max. 100.00	min. 30.00 max. 100.00	min. 500.00 max. 1'000.00
125	min. 80.00 max. 150.00	min. 30.00 max. 100.00	min. 500.00 max. 1'000.00
150	min. 80.00 max. 150.00	min. 30.00 max. 150.00	min. 1'000.00 max. 2'000.00
200	min. 80.00 max. 150.00	min. 30.00 max. 150.00	min. 1'000.00 max. 2'000.00
250	min. 80.00 max. 150.00	min. 30.00 max. 150.00	min. 1'000.00 max. 2'000.00
315	min. 30.00 max. 100.00	min. 100.00 max. 200.00	min. 1'500.00 max. 2'500.00
400	min. 30.00 max. 100.00	min. 100.00 max. 200.00	min. 1'500.00 max. 2'500.00
600	min. 30.00 max. 100.00	min. 100.00 max. 200.00	
800	min. 30.00 max. 100.00	min. 100.00 max. 200.00	

Costo orario della manodopera, trasferte ecc.: vedi art. 25.4

25.6 Per ogni intervento di disinserimento o reinserimento di contatori richiesti dal cliente verrà prelevata una tassa di fr. 50.00



Art. 26 Remunerazione degli autoproduttori

Gli autoproduttori sono remunerati secondo i dispositivi della LAEI.

Art. 27 Cauzioni

27.1 L'AECA può chiedere una cauzione a tutte le attività commerciali.

Inoltre l'AECA può chiedere una cauzione nei seguenti casi:

- a) alle persone fisiche e giuridiche che hanno il loro domicilio o la sede principale del loro commercio all'estero;
- b) alle persone fisiche e giuridiche la cui solvibilità è o è diventata dubbia o che hanno già causato una perdita all'AECA.

L'importo e il genere di cauzioni è fissato come segue:

Genere di clienti:

Economie domestiche	min.	300.00 fr.	max.	1'000.00 fr.
Attività economiche in genere	min.	500.00 fr.	max.	6'000.00 fr.
Grandi Clienti	min.	1'000.00 fr.	max.	20'000.00 fr.

L'AECA ha la facoltà di fissare l'importo della cauzione caso per caso, nei margini fissati dalla tabella soprastante.

27.2 La cauzione deve essere prestata nelle seguenti forme:

- tramite garanzia bancaria;
- con un deposito in contanti, sul quale non verrà corrisposto interesse.

27.3 I clienti che rifiutano di prestare la cauzione richiesta non ottengono l'allacciamento. Se lo stesso è già esistente questo viene limitato, oppure l'AECA provvederà alla posa di un contatore a prepagamento.

27.4 L'AECA può utilizzare la cauzione nei casi in cui il cliente è in mora con il pagamento delle fatture a compensazione delle stesse senza preavviso.

Art. 28 Fatturazione e pagamenti

28.1 Le fatture di consumo vengono inviate ai clienti ad intervalli regolari fissati dall'AECA.

La stessa si riserva di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati in base al probabile consumo. Ha inoltre il diritto di esigere pagamenti anticipati, di posare contatori a prepagamento e di inviare fatture intermedie.

Previo accordo del debitore questi contatori possono essere regolati in modo che una parte del denaro introdotto sia destinato ad estinguere il debito contratto nei confronti dell'AECA.

Le fatture per la fornitura e/o il trasporto devono soddisfare i criteri dell'art. 10 Regolamento per un modello unico tariffale.

28.2 Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dal loro invio. Qualsiasi ritardo dà luogo ad un richiamo con proroga del termine di pagamento di 10 giorni scaduto il quale l'AECA si riserva, dopo diffida, il diritto di iniziare la procedura esecutiva, di posare contatori a prepagamento o di limitare la fornitura di energia elettrica. La tassa di diffida è di Fr. 30.-. Nel caso in cui i termini di pagamento non vengono rispettati l'AECA può far pagare al cliente gli interessi di mora secondo il tasso usuale.

28.3 L'AECA, nel caso di un cliente moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita economica nei confronti dell'AECA, può condizionare il ripristino della potenza erogata dell'impianto che ha causato la perdita, al pagamento degli importi arretrati.



- 28.4 Gli errori delle fatture e dei pagamenti possono essere rettificati successivamente, retroattivamente ai cinque anni, riservate le disposizioni dell'articolo 20.2.
- 28.5 In caso di contestazione, il cliente non ha il diritto di rifiutare il pagamento delle fatture o di trattenere importi qualsiasi.

PARTE 5...CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 29 Contestazioni di ordine tecnico

Per contestazioni di ordine tecnico farà stato il giudizio dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte al quale è affidata la sorveglianza della zona di distribuzione.

Art. 30 Contestazioni e procedure

Le contestazioni tra Cliente e AECA sono decise, in via di reclamo, dal Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale Amministrativo (art. 40 LMSP).

PARTE 6...DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Entrata in vigore

Il presente Regolamento abroga tutte le altre disposizioni contrarie e incompatibili ed in particolare il Regolamento del 22 febbraio 2010 ed entra in vigore con l'approvazione governativa.

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del

Approvato dalla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni per delega governativa in data

L'approvazione è stata pubblicata all'Albo comunale dal..... al..... compresi.